

# Manovra «salva Italia»: le modifiche della legge di conversione in tabella

Pietro Gremigni *Consulente aziendale*



In neretto sono evidenziate le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 214/2011 del Dl n. 201/2011 cd. «salva Italia»

Art.	Argomento	Sintesi
2	<b>Irap</b>	<p>Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 nonché dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 è ammesso in deduzione dall'imposta sui redditi l'importo dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di rimborso relative ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 purché sia ancora pendente il termine di 48 mesi dalla data del versamento.</p> <p><b>La deduzione dalle imposte sui redditi del 10% dell'Irap, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, avverrà al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ma non più al netto delle spese per il personale dipendente e assimilato.</b></p> <p><b>Deduzioni Irap</b> - Nella determinazione della base imponibile Irap la somma deducibile in relazione a ciascun lavoratore dipendente è aumentata a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la predetta deduzione per ciascun dipendente è aumentata a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.</p>
5	<b>Isee</b>	<p>Entro il 31 maggio 2012 saranno riviste le modalità di determinazione dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.</p> <p><b>Il tutto in modo da tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico.</b></p> <p>Saranno inoltre individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente.</p> <p><b>Uno specifico decreto dovrà poi stabilire la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedere la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'Isee, attraverso l'invio telematico all'Inps, da parte degli enti erogatori delle prestazioni dei relativi dati.</b></p>
6	<b>Pensioni privilegiate</b>	<p>Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.</p> <p>Tale disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, <b>vigili del fuoco</b>, difesa e soccorso pubblico, nonché ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2012, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.</p>
10	<b>Trasparenza fiscale</b>	<p>Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative sono riconosciuti i seguenti benefici: semplificazione degli adempimenti amministrativi; assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria; accelerazione del rimborso oppure della compensazione dei crediti Iva; per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.</p>



Art.	Argomento	Sintesi
		<p>A tale fine il contribuente deve inviare all'Amministrazione finanziaria in via telematica le fatture emesse e ricevute, e istituire un conto corrente dedicato ai movimenti dell'attività.</p> <p><b>Dilazione delle somme iscritte a ruolo - La legge di conversione ha integrato l'art. 19 del Dpr n. 602/1973 prevedendo la proroga della dilazione concessa, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi e con rate variabili crescenti, a condizione che non sia intervenuta decadenza, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore.</b></p> <p><b>Mancato pagamento delle rate - Il mancato pagamento della prima rata delle imposte e/o contributi, entro il termine di 30 giorni, in base alla dilazione concessa (sulla base dell'art. 3-bis Dlgs n. 462/1997), anche di quelle in corso alla data del 28 dicembre 2011, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.</b></p> <p><b>Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.</b></p>
11, comma 7	<b>Ispezioni</b>	<p>La norma sostituisce la disposizione della legge sviluppo 2011 che prevedeva una cadenza al massimo semestrale degli accessi amministrativi. Al suo posto viene stabilito il principio della programmazione degli interventi ispettivi, salvo i casi straordinari per il controllo della salute, giustizia ed in caso di emergenza.</p>
12	<b>Tracciabilità</b>	<p>Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate all'importo di euro 1.000.</p> <p><b>Non sono punite come infrazioni le violazioni alle regole sulla limitazione della circolazione del denaro contante per importi superiori a 1.000 euro di cui all'art. 19 del Dlgs n. 231/2007, commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.</b></p>
12, comma 2	<b>Stipendi dei pubblici dipendenti e pagamento pensioni</b>	<p>Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a <b>1.000 euro</b>, devono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>Pagamento pensioni</b> - Per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.</p> <p>Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo</p>
19	<b>Capitali scudati</b>	<p><b>Le attività finanziarie oggetto di emersione o di regolarizzazione da parte dei precedenti provvedimenti in materia sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.</b></p> <p><b>Gli intermediari provvedono a trattenere l'imposta precedente dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.</b></p> <p><b>Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille.</b></p>
21	<b>Soppressione Inpdap e Enpals</b>	<p>L'Inpdap e l'Enpals sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. <b>Dal 6 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'Inpdap e l'Enpals possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.</b></p> <p>La norma detta le regole generali a cui dovrà uniformarsi il decreto attuativo che dovrà organizzare il passaggio di risorse comprese quelle umane e le competenze degli organismi in seno ai due Enti soppressi.</p> <p><b>In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi.</b></p> <p><b>A tale scopo, l'Inps, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'Inpdap e l'Enpals.</b></p>



Art.	Argomento	Sintesi
24, commi 1 e 2	<b>Pensioni: principi generali pro rata contributivo</b>	<b>Principi generali</b> - La riforma contenuta nell'art. 24 è ispirata ai seguenti criteri: 1) equità e convergenza intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; 2) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 3) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita. <b>Calcolo della pensione</b> - Dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza obbligatorie che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, e per i quali la pensione sarà calcolata fino al 31.12.2011 col sistema retributivo, verrà applicato il sistema di calcolo contributivo in relazione alle anzianità maturate da tale data in avanti.
24, comma 3	<b>Pensioni: salvaguardia dei diritti maturati entro il 2011</b>	Coloro che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente a tale data, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa. In tale caso gli interessati possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. <b>Definizioni</b> - Dal 1° gennaio 2012 per gli assicurati che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: a) pensione di vecchiaia e pensione anticipata.
24, comma 4	<b>Pensione di vecchiaia: proseguimento rapporto</b>	Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione del sistema di calcolo contributivo, calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.
24, comma 4	<b>Pensione di vecchiaia: risoluzione rapporto</b>	Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sulla operatività della reintegrazione o tutela reale nel caso di licenziamento, opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità ossia 70 anni più i periodi legati alla speranza di vita.
24, comma 5	<b>Decorrenza pensione</b>	Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato non trovano applicazione le disposizioni sulle finestre mobili da cui decorrono i trattamenti di pensione (12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi) che vengono quindi abolite. Viene abolita anche la decorrenza posticipata all'anno successivo per il personale della scuola (art. 1, comma 21, legge n. 148/2011).
24, commi 6 e 7	<b>Pensione di vecchiaia ordinaria</b>	Vengono incrementati i requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria che dal 2012 sostituisce le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, fermo restando il mantenimento del requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni: 1) lavoratrici del settore privato comprese quelle iscritte ai Fondi sostitutivi dell'Ago (ad esempio Enpals): dal 2012 l'età minima è pari a 62 anni, dal 2014 a 63 anni e 6 mesi, dal 2016 a 65 anni e dal 2018 a 66 anni; 2) lavoratrici autonome (artigiani, commercianti e agricole) comprese quelle iscritte alla Gestione separata Inps: dal 2012 l'età minima è pari a 63 anni e 6 mesi, dal 2014, 64 anni e 6 mesi, dal 2016 a 65 anni e 6 mesi e dal 2018 a 66 anni; 3) lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico: dal 2012 l'età minima diventa pari a 66 anni sia che la pensione sia liquidata nel sistema misto che con quello contributivo; 4) lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricole) compresi gli iscritti alla Gestione separata Inps: dal 2012 l'età minima è pari a 66 anni. Ulteriore condizione per accedere alla pensione di vecchiaia è che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Tale importo di riferimento è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istat, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l'assicurato è in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
24, comma 7	<b>Opzione sistema contributivo</b>	Viene confermata l'opzione per il sistema di calcolo contributivo limitatamente ai lavoratori interessati al sistema misto per il calcolo (coloro che non avevano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) purché abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
24, comma 8	<b>Prestazioni assistenziali Inps</b>	Dal 2012 cambiano i requisiti anagrafici per il diritto alle seguenti prestazioni che vengono innalzati a 66 anni (anziché 65) in relazione a: - diritto all'assegno sociale; - pensione sociale ai sordomuti (art. 10 legge n. 381/1970); - pensione sociale ai mutilati e invalidi civili (art. 19 legge n. 118/1971).



Art.	Argomento	Sintesi
24, commi 6 e 9	<b>Speranza di vita</b>	Resta ferma la disciplina di adeguamento dei predetti requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria. Inoltre per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della Gestione separata, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. In caso contrario entro il 31 dicembre 2019 il previsto decreto dovrà applicare la predetta regola. In ogni caso per gli adeguamenti successivi resta fermo quanto già previsto dall'art. 12 della legge n. 122/2010 (v. anche <i>sub art.</i> 24, commi 12 e 13).
24, comma 10	<b>Pensione anticipata</b>	La pensione anticipata sostituisce quella di anzianità e dal 2012 spetta in presenza delle seguenti condizioni agli iscritti in tutti i regime previdenziali obbligatori che abbiano un'età inferiore ai limiti di età indicati sopra per avere diritto alla pensione di vecchiaia: - dal 2012 almeno 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 e 1 mese per le donne; - dal 2013 almeno 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 e 2 mesi per le donne; - dal 2014 almeno 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 e 3 mesi per le donne. Con riferimento a coloro che accedono al pensionamento anticipato e il cui trattamento risulta liquidato con il sistema misto sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari: <b>- all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;</b> <b>- al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.</b> Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
24, comma 11	<b>Pensione anticipata col sistema contributivo</b>	Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che: - risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva; - l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, che verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istat, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.
24, commi 12 e 13	<b>Anzianità contributiva e speranza di vita</b>	Tutti i predetti requisiti contributivi indicati (41 anni, 42 anni, 20 anni) saranno soggetti, al pari di quelli anagrafici, alla loro revisione in funzione dell'incremento della speranza di vita. Tali adeguamenti, sia anagrafici che contributivi, saranno soggetti a revisione non più triennale, ma biennale a partire dal 1° gennaio 2019.
24, commi 14/15/15-bis	<b>Deroghe</b>	Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi: 1) ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; 2) ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ossia alle lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e autonome con 58 anni con almeno 35 anni di contributi; 3) a coloro che, <b>nei limiti delle risorse stabilite ogni anno (v. dopo)</b> , ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, si trovino nelle seguenti condizioni: - ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al <b>4 dicembre 2011</b> e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; - ai lavoratori collocati in mobilità lunga <b>per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;</b> - ai lavoratori che, alla data del <b>4 dicembre 2011</b> , sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, <b>nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, anche se maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima del 6 dicembre 2011;</b> - lavoratori che, antecedentemente alla data del <b>4 dicembre 2011</b> , siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;



Art.	Argomento	Sintesi
		<p>- lavoratori del pubblico impiego in condizione di esonero dal servizio (art. 72 legge n. 133/2008) <b>alla data del 4 dicembre 2011 - L'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011. Sono inoltre disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.</b></p> <p><b>Con apposito decreto interministeriale sarà definito il limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio indicato al precedente punto 3) nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.</b></p> <p><b>Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero (per i dipendenti pubblici), delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori in questione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011.</b></p> <p><b>Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici.</b></p> <p>Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio appena descritto e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 (finestre mobili), per il quale risultano comunque computati nel relativo limite relativo al beneficio concernente il regime delle decorrenze.</p> <p>In ogni caso, per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 e non rientrano nei 50.000 beneficiari trovano comunque applicazione le disposizioni sull'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita.</p> <p><b>Deroga per le donne lavoratrici - Le lavoratrici del settore privato possono conseguire la pensione di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi delle nuove disposizioni, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.</b></p> <p><b>Deroga per chi doveva beneficiare della pensione con le quote - I lavoratori del settore privato che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato la pensione di anzianità con le quote (96 con un minimo di 60 anni nel 2012 e quote 97 con un minimo di 61 anni nel 2013) in base alle norme previgenti, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.</b></p>
24, comma 16	<b>Coefficienti di trasformazione sistema contributivo</b>	<p>Il coefficiente di trasformazione (oggi limitato ad età fino a 65 anni) è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già indicati. Provvederà a riguardo il previsto decreto direttoriale.</p> <p>Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019, sono effettuati con periodicità biennale.</p>
24, comma 17	<b>Lavori usuranti</b>	<p>Viene confermato il diritto ad anticipare in via strutturale la pensione usufruendo del regime previsto per i lavori usuranti (Dlgs n. 67/2011), con le seguenti modifiche.</p> <p><b>Riduzione dei requisiti</b> - Per i lavoratori dipendenti usurati il trattamento pensionistico agevolato dal 2012 rispetto ai requisiti ordinari si consegue con i requisiti previsti dalla <b>Tabella B</b> allegata alla legge n. 247/2007 (ossia con quota 96 raggiungibile con un'età di almeno 60 anni e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni).</p> <p>Dal 2013 in poi sempre in base alla predetta Tabella B i requisiti a regime diventeranno pari a 61 anni di età con quota 97 (sempre con un'anzianità contributiva minima di 35 anni).</p> <p>Il regime transitorio va dal 2008 al 2011 (e non più 2012), ed è confermato nell'assetto individuato dal Dlgs n. 67/2011 ossia:</p> <p>a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quelli in vigore nello stesso anno (v. <b>Tabella B</b>);</p> <p>b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella <b>Tabella B</b> citata di cui all'Allegato 1 della legge n. 247/2007;</p> <p>c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta <b>Tabella B</b>;</p> <p>d) per il 2011, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età ana-</p>



Art.	Argomento	Sintesi																								
		<p>grafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima <b>Tabella B</b>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tabella B - Legge n. 247/2007</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Età</th> <th>Quota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008/1° sem. 2009</td> <td>58</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2° sem. 2009</td> <td>59</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>59</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>60</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>60</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>61</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Lavoro notturno</b> - Per i lavoratori che prestano le attività di lavoro notturno a turni per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B citata:                      a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;                      b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.</p> <p><b>Decorrenza</b> - Per i lavoratori soggetti a lavori usuranti non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza della pensione applicabili alla generalità dei lavoratori, ma continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012, le regole della finestra mobile di cui alla legge n. 122/2010.</p>	Tabella B - Legge n. 247/2007				Età	Quota	2008/1° sem. 2009	58	-	2° sem. 2009	59	95	2010	59	95	2011	60	96	2012	60	96	2013	61	97
Tabella B - Legge n. 247/2007																										
	Età	Quota																								
2008/1° sem. 2009	58	-																								
2° sem. 2009	59	95																								
2010	59	95																								
2011	60	96																								
2012	60	96																								
2013	61	97																								
24, comma 18	<b>Armonizzazione previdenziale</b>	<p>Il provvedimento demanda a un futuro decreto ministeriale (entro il 30 giugno 2012) l'adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per quei regimi che prevedono deroghe rispetto al regime generale, compreso i seguenti:                      - lavoratori addetti ad attività nel sottosuolo;                      - personale delle forze di polizia e forze armate;                      - vigili del fuoco.</p> <p>Fermo restando la salvaguardia dei diritti acquisiti per chi li matura entro il 31 dicembre 2011, le disposizioni introdotte dalla Manovra si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'Inps dei lavoratori ex dipendenti dalle Ferrovie dello stato.</p>																								
24, comma 19	<b>Totalizzazione</b>	<p>Con effetto dal 2012 gli assicurati con diversi spezzoni di anzianità contributiva maturati in fondi diversi potranno totalizzarli ai fini di percepire un'unica pensione, a prescindere dall'anzianità contributiva minima maturata in ciascuno di essi. Viene eliminato il requisito di almeno 3 anni di anzianità contributiva in ciascun Fondo.</p>																								
24, comma 20	<b>Pubblico impiego</b>	<p>Per il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato che può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni (per gli anni 2009, 2010; 2011, 2012, 2013 e 2014), tale requisito dal 2012 deve tenere conto della rideterminazione dell'anzianità contributiva pari a 40 anni come sopra indicato.</p> <p>Restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima del 6 dicembre 2011 nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.</p>																								
24, comma 21	<b>Contributo di solidarietà</b>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cd. Fondi speciali). L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla 335/1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.</p> <p>Sono escluse dall'assoggettamento al contributo:                      - le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps;                      - le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.</p> <p>Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.</p> <p>A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo, non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.</p>																								

N. 2 - 6 gennaio 2012



Art.	Argomento	Sintesi
24, comma 22	<b>Contributi lavoratori autonomi</b>	Dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di <b>1,3</b> punti percentuali <b>dal 2012 e poi dello 0,45%</b> ogni anno fino a raggiungere il livello del <b>24% dal 2018</b> .
24, comma 23	<b>Contributi lavoratori agricoli</b>	Dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'Inps sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del decreto legge, <b>fino ad assestarsi al 24% come aliquota di computo e finanziamento dal 2018</b> .
24, comma 24	<b>Casse professionali</b>	Le Casse previdenziali dei professionisti e l'Inpgi (Enti di cui al Dlgs n. 509/1994 - Dlgs n. 103/1996) adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il <b>30 giugno 2012</b> , misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Decorso il termine del <b>30 giugno 2012</b> senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del <i>pro rata</i> agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1%.
24, comma 25	<b>Rivalutazione pensioni</b>	Per il biennio 2012 e 2013 la perequazione delle pensioni è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino <b>tre volte</b> il trattamento minimo Inps, nella misura integrale della rivalutazione Istat. Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
24, comma 26	<b>Prestazioni assistenziali ai professionisti</b>	A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge n. 296/2006 e cioè: - il diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni; - il diritto dell'indennità di congedo parentale per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.
24, comma 27	<b>Fondo per le politiche per donne e giovani</b>	Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro, <b>dal 2014 con 300 milioni di euro e 240 milioni per il 2015</b> .
24, comma 28	<b>Gradualità al pensionamento e parziale decontribuzione</b>	Verrà costituita una commissione ministeriale per valutare: - possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal decreto; - eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni.
24, comma 30	<b>Ammortizzatori sociali</b>	Entro il 31 dicembre 2011 il Governo promuove l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
24, comma 31	<b>Tfr</b>	Sulle indennità di fine rapporto di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali è determinata non col regime di tassazione separata, ma facendo concorrere tale somma alla formazione del reddito complessivo. Tali regole si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.
<b>24, comma 31-bis</b>	<b>Contributo di perequazione</b>	<b>Viene introdotta un'aliquota del 15% per la parte di trattamento pensionistico eccedente 200.000 euro a titolo di contributo di perequazione.</b>
28	<b>Addizionale regionale Irpef</b>	Aumenta l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'Irpef, prevista inizialmente dall'art. 6 del Dlgs n. 68/2011 in 0,9% e, a decorrere dall'anno imposta 2011, alla percentuale di 1,23%. Tale aliquota base si applica anche alle Regioni a statuto speciale nonché alle Province di Trento e Bolzano.



Art.	Argomento	Sintesi
31	<b>Esercizi commerciali</b>	Viene stabilito il principio libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Enti locali e Regioni devono adeguare i rispettivi statuti a tale principio.
33	<b>Liberalizzazione professioni</b>	La norma conferma quanto previsto dalla legge di stabilità ossia che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo su tale materia, e in ogni caso, e questa è la novità del decreto legge n. 201/2011, a decorrere dal 13 agosto 2012. <b>Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate in un Testo unico.</b> <b>Praticantato</b> - La Manovra conferma il nuovo regime introdotto dalla legge n. 148/2011 ossia che: - la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa; - l'adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione; - al tirocinante deve essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. La modifica introdotta comporta una riduzione della durata del tirocinio da 3 anni a un massimo di 18 mesi.
34	<b>Liberalizzazione della concorrenza</b>	Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: - il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; - l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; - il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; - la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; - la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; - l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi; - l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. <b>Autorizzazione amministrativa</b> - Quando è stabilita, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito.
40	<b>Semplificazioni amministrative</b>	<b>Privacy</b> - Nel novero dei soggetti cosiddetti «interessati» al trattamento dei dati personali in quanto destinatari di tali trattamenti, vengono esclusi le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, rimanendo soltanto come destinatari le persone fisiche. Vengono di conseguenza abolite le disposizioni del Codice della privacy in cui compare la presenza di tali organismi. <b>Permesso di soggiorno</b> - In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche qualora non venga rispettato il termine di 20 giorni previsto per il suo rilascio, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno stesso. L'attività lavorativa dello straniero in attesa del rilascio del permesso potrà svolgersi alle seguenti condizioni: che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, oppure entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso; che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. <b>Libro unico del lavoro</b> - Il lui deve essere compilato, per ciascun mese di riferimento, anziché entro il giorno 16 del mese successivo, entro la fine del mese successivo.
44	<b>Appalti pubblici</b>	<b>Costo del lavoro negli appalti pubblici</b> - Viene ribadito che l'incidenza del costo del lavoro negli appalti pubblici è disciplinata dall'art. 86, commi 3- <i>bis</i> (costo del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali) e 3- <i>ter</i> (il costo del lavoro in materia di sicurezza non può essere soggetto a ribasso d'asta); 87, commi 3 e 4 (inammissibilità di giustificazioni in merito alla violazione di minimi salariali e dei costi della sicurezza), ed 89, comma 3 (adeguatezza del valore dell'appalto al costo del lavoro), del dlgs n. 163/2006. Inoltre viene abolita la disposizione che agganciava la determinazione dell'offerta migliore al netto: delle spese del costo del personale definite in base ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.